



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

DELIBERA N. 475/00/CSP

**DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLA CAMPAGNA PER LE ELEZIONI COMUNALI NELLA REGIONE AUTONOMA SICILIA PREVISTE PER IL GIORNO 26 NOVEMBRE 2000.**

## L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 5 ottobre 2000;

VISTO l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, concernente "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica" e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del Presidente della Regione Sicilia 15 aprile 1970, n. 1, recante "Approvazione del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, sull'ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione Sicilia e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, recante "Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica";



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

VISTA la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante “ Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale”;

VISTA la legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, recante “Nuove norme per l’elezione con suffragio popolare del presidente della provincia regionale. Norme per l’elezione dei consigli delle provincie regionali, per la composizione ed il funzionamento degli organi di amministrazione di detti enti. Norme modificative ed integrative al Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3, ed alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7”;

VISTA la legge regionale 15 settembre 1997, n. 35, recante “Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale”;

VISTA la propria delibera n. 29/00/CSP del 1° marzo 2000, recante “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali, provinciali e comunali fissate per il giorno 16 aprile 2000”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2000;

CONSIDERATO che con decreto dell’Assessore per gli enti locali della Regione autonoma della Sicilia n. 1344 del 27 settembre 2000 sono state fissate per il giorno 26 novembre 2000, con eventuale turno di ballottaggio il giorno 10 dicembre 2000, le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali di cui all’allegato A alla presente delibera;

EFFETTUATA la consultazione informale con la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi prevista dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

UDITA la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell’art. 32 del regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

#### *Disposizioni applicabili*

1. Per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali di cui all’allegato A del presente atto, fissate per il giorno 26 novembre 2000, compresi gli eventuali turni di ballottaggio previsti per il 10 dicembre 2000, si applicano, salvo quanto diversamente disposto nell’articolo 2 del presente atto, le disposizioni previste per le elezioni



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

comunali dall'articolo 17 della delibera n. 29/00/CSP del 1° marzo 2000, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni regionali, provinciali e comunali fissate per il giorno 16 aprile 2000", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 2000.

## Art. 2

### *Periodo, modalità ed ambito territoriale di applicazione*

1. La disciplina di cui al presente provvedimento si applica dalla data di convocazione dei comizi elettorali, di cui all'articolo 1, a tal fine dovendosi intendere la data di pubblicazione da parte dei sindaci del manifesto di avviso agli elettori, di cui all'articolo 8 del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione Sicilia, approvato con decreto del Presidente della Regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, sino a tutta la giornata del 26 novembre 2000, salva una eventuale estensione sino al 10 dicembre 2000 in relazione a votazioni di ballottaggio.
2. Qualora le comunicazioni ed i comunicati a carico delle emittenti e dei soggetti politici non prendano in considerazione l'eventuale turno di ballottaggio previsto per il 10 dicembre 2000, il termine ultimo per la loro presentazione è fissato per il 29 novembre 2000.
3. Le disposizioni dettate dalla richiamata delibera n. 29/00/CSP in relazione alla stampa periodica e quotidiana e ai sondaggi politici ed elettorali si applicano anche in occasione dell'eventuale secondo turno elettorale del 10 dicembre 2000.
4. Per "data della presentazione delle candidature" si intende il periodo compreso tra il trentesimo ed il venticinquesimo giorno precedente la data della votazione, ai sensi dell'articolo 17 del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione Sicilia, approvato con decreto del Presidente della Regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni.
5. La disciplina di cui al presente provvedimento si applica ai programmi ed alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente nel territorio della Regione Sicilia.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## Art. 3

*Entrata in vigore*

1. Il presente provvedimento diviene efficace con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è altresì pubblicato nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 5 ottobre 2000

IL COMMISSARIO RELATORE

Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE

Enzo Cheli

IL SEGRETARIO  
DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Mario Belati



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Allegato A alla delibera n. 475/00/CSP del 5 ottobre 2000

## **Elenco dei 20 comuni della Regione Sicilia che effettueranno le elezioni nell'autunno 2000**

Provincia di Agrigento

- Castrofilippo
- Montevago
- Ribera
- San Biagio Platani
- Siculiana

Provincia di Caltanissetta

- Serradifalco
- Niscemi

Provincia di Catania

- Acireale

Provincia di Enna

- Enna
- Leonforte

Provincia di Messina

- Caronia
- Falcone
- Ficarra
- Forza d'Agrò
- Patti
- San Marco D'Alunzio
- Torregrotta

Provincia di Palermo

- Belmonte Mezzagno
- Campofelice di Roccella

Provincia di Trapani

- Campobello di Mazara